

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 13/01/2011 n. 19
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

La caratteristica del c.d. "collegio perfetto" riposa nella circostanza che esso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale. Quando non c'è quella eterogeneità di provenienza, esperienza, possesso di titoli tecnici/accademici, la cui necessaria contemporanea compresenza garantisce lo svolgimento dei lavori della Commissione e che giustifica, nel silenzio della legge, l'attribuzione in via ermeneutica della qualifica di "collegio perfetto" alla Commissione, la previsione nel bando della possibilità che la Commissione renda il proprio parere in assenza del plenum dei propri componenti non appare indebita manifestazione dell'esercizio del potere regolamentare.